

Roma, 17/1/1969

Cicolare N. 22

Prot. N. 2626/9/SULLO

Ai Provveditori agli Studi  
Ai Direttori degli Istituti di  
istruzione Artistica

LORO SEDI

Oggetto: Assemblee studentesche -

- 1) - (Precisazioni e nuove disposizioni sulle assemblee studentesche)

I contatti avuti da questo Ministero con Presidi, insegnanti ed alunni, particolarmente in occasione delle visite del Ministro stesso e dei Sottosegretari di Stato ad alcune scuole, nonché i suggerimenti del recente convegno dei Provveditori agli studi e dei componenti la 2<sup>a</sup> Sezione del Consiglio Superiore della pubblica istruzione hanno consigliato di precisare e di sviluppare taluni indirizzi dettati dalla circolare del 26-11-68, N. 476, "in ordine alle richieste degli studenti che tendono ad ottenere nella scuola forme di partecipazione diverse dalle tradizionali".

- 2) - (Finalità delle assemblee)

L'esigenza che è alla base di tali richieste non può essere ignorata né disattesa: va anzi secondata con meditato coraggio affinché la componente studentesca possa esprimersi in termini nuovi, nell'ambito e con vantaggio della Scuola. Pertanto, questo Ministero ribadisce l'utilità di tutte le iniziative, tra cui le assemblee studentesche, che siano volte a rendere più aperto, ed insieme più ordinato, il dialogo degli studenti, e che siano tendenzialmente dirette a stimolare il costruttivo contributo dei giovani al rinnovamento delle strutture e dei modi di essere della società e della scuola, in un momento nel quale la stessa Scuola va cambiando volto.

- 3) - (Luoghi ed orari delle riunioni di assemblea).

Sono note al Ministero le difficoltà di reperire sempre locali scolastici capaci di raccogliere in assemblea plenaria tutti gli studenti, specialmente nei maggiori Istituti. In tale caso, i Presidi vorranno individuare anche locali esterni (teatri - cinema

tografi) attigui alla scuola, dove l'Assemblea potrà aver luogo, ed agevolarne lo svolgimento. Le assemblee, purchè si svolgano con il consenso o il concorso della presidenza della scuola, sia in locali extra-scolastici, come sopra raccomandato, sia in locali scolastici, vanno comunque considerate come momento significativo della vita scolastica. Il Ministero autorizza la riunione di non più di due assemblee al mese, una plenaria ed una parziale, per non oltre tre ore complessive, senza recupero sulle lezioni. Per non scoraggiare i giovani, specie se abitano lontano dalla scuola, le assemblee ordinarie potranno avere luogo, con il consenso del Preside, in ore centrali dell'orario scolastico. Ogni assemblea straordinaria - indetta con il consenso del Preside - dovrà aver luogo fuori dell'orario scolastico, - o, in via eccezionale nell'orario scolastico, ma in tal caso con obbligo di recupero ai fini delle lezioni.

4) - (Riunioni di assemblee plenarie del biennio e del triennio).

Una raccomandazione particolare - tanto più valida per gli Istituti che sono frequentati da parecchie centinaia di alunni - deve essere formulata affinché gli studenti stessi prevedano anche assemblee distinte dei primi (due) e degli ultimi (tre) anni di scuola media secondaria superiore, in modo da puntualizzare in termini pertinenti problemi relativi ai due diversi livelli di età e di vita scolastica. Tutto ciò non preclude l'ammissibilità, anzi la opportunità di riunione di studenti ristrette, "di una classe, o di più classi parallele o di una sezione", per affrontare questioni specifiche. Negli istituti più affollati gli studenti potranno, se vorranno, organizzare l'assemblea generale a mezzo della elezione di delegati espressi nelle riunioni di sezione o di classe.

5) (Funzioni del Preside e del collegio dei professori).

Le riunioni studentesche in quanto iniziative scolastiche, debbono interessare, ai sensi della vigente legislazione, le precise funzioni del preside e del Collegio dei professori. Spetta perciò al Preside provvedere nel suo responsabile apprezzamento e che egli stesso e/o insegnanti da lui delegati assistano alle assemblee.

Questo Ministero è sicuro che i presidi, con la loro presenza, costituiscano valido tramite perchè la scuola recepisca gli apporti positivi che da tali riunioni potranno emergere.

6) - (Studio ed attuazione dei voti delle assemblee).

Si raccomanda a tale scopo che i voti delle assemblee siano sottoposti ad attento studio da parte del preside e degli organi collegiali dell'Istituto, i quali potranno disporre meditamente l'accolgimento, parziale o totale, di quanto è nella loro facoltà, mentre inoltreranno al Provveditore agli Studi quelle richieste che possono essere prese in considerazione per provvedimenti che esulano dalla competenza dell'Istituto, e le accompagneranno con le loro osservazioni. I Provveditori agli Studi invieranno al Ministero, almeno ogni tre mesi, un rapporto sull'andamento delle assemblee nelle scuole della provincia, allegando i documenti che riterranno più significativi.

7) - (Elezioni di rappresentanti - partecipazione eventuale dei professori, dei genitori, delle rappresentanze di altri Istituti).

Agli studenti è lasciata possibilità di esprimere proprie rappresentanze determinando i limiti del mandato e la finalità, nonché di invitare alle riunioni, insieme o a turno, tutti gli insegnanti della scuola, nonché delegazioni di associazioni di genitori o rappresentanze di assemblee studentesche di altri istituti dello stesso grado quando l'oggetto discusso in assemblea lo consiglia. Nel caso di incontro con delegazioni di altre assemblee è necessario che siano presi preventivi accordi tra i presidi interessati. Oltre a queste delegazioni - da contenere in limite giusto - deve essere invece esclusa la presenza di altre persone estranee all'istituto affinché, specialmente in questa delicata fase iniziale si evitino rischi di strumentalizzazione delle riunioni studentesche.

8) - (Altre modalità organizzative).

Spetterà altresì agli studenti di trovare convenienti modalità organizzative delle assemblee atte a garantire la massima libertà di iniziativa a tutti gli studenti e congrue forme di espressione non mortificatrici delle minoranze.

9) - (Interruzione o sospensione delle assemblee).

Nei casi di comportamento che durante lo svolgimento delle riunioni recasse offesa alle norme della convivenza scolastica o, peggio ancora civile, il preside (o l'insegnante da lui delegato), in nome dei doveri che gli derivano dalla responsabilità del regolare funzionamento dell'istituto, ordina la interruzione dell'assemblea.

Nei casi più gravi il preside, sentito il Collegio dei professori, sospende temporaneamente l'ulteriore esercizio delle assemblee.

10) - (Lavoratori studenti).

Le disposizioni contenute nella presente circolare di riferiscono anche ai lavoratori studenti che frequentano le sezioni serali, con gli adattamenti che si rendono opportuni, anche in relazione alle particolari condizioni di organizzazione di funzionamento delle sezioni serali stesse.

TUTTE LE COMPONENTI SCOLASTICHE DI ISTITUTO, NATURALMENTE COMPRESSE LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI E QUELLA STUDENTESCA IN PRIMO LUOGO, DEVONO SENTIRSI INTERESSATE ALLO SVILUPPO DEI VALORI ESSENZIALI DI LIBERTA' CHE QUESTA ORIGINALE ESPERIENZA DI VITA SCOLASTICA VUOLE RIAFFERMARE, FAVORENDO L'EDUCAZIONE ALL'AUTOGOVERNO DEI PIU' GIOVANI. IL MINISTRO AUSPICA CHE LA FIDUCIA ACCORDATA AGLI STUDENTI CONCORRA A RISTABILIRE PER LORO PMERITO OVUNQUE UN CLIMA DI SERENITA' E DI OPEROSITA', NECESSARIO PROPRIO PER AFFRONTARE IL CAMMINO DELLE RIFORME NE' BREVE NE' FACILE CHE ATTENDE LA SCUOLA ITALIANA. I GIOVANI STUDENTI DI OGGI SONO CHIAMATI, ATTRAVERSO UN ESPERIMENTO EDUCATIVO NUOVO, AD ELABORARE E PROSPETTARE LE LORO RICHIESTE IN ORDINE AL PROGRESSIVO RINNOVAMENTO DELLA SCUOLA, AL QUALE MIRA LA SOCIETA' ITALIANA. LA LORO RISPOSTA POSITIVA RENDERA' PIU' AGEVOLE LA OPERA DELLA CLASSE DIRIGENTE IN VISTA DEL RICHIESTO RINNOVAMENTO. I PROVVEDITORI VORRANNO DARE MASSIMA DIFFUSIONE ALLA PRESENTE E I PRESIDI COMUNICARLA AGLI STUDENTI ATTRAVERSO LA LETTURA NELLE CLASSI O IN ALTRI MODI CHE RITERRANNO OPPORTUNI.

IL MINISTRO SULLO